



Ministero della Transizione Ecologica

Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO in particolare il comma 1-quinquies del Decreto-Legge n.7 2002 e s.m.i., il quale stabilisce che gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure;

VISTO il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;



VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della transizione ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTO il Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1 quater, comma 1, secondo il quale *“l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa”*;
- l'art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che *“il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare”*

VISTA la nota prot. n. ENEL-PRO-06/10/2021-0015206 del 6 ottobre 2021 (acquisita al prot. MiSE n. 29887 del 6 ottobre 2021) con cui la società Enel Produzione S.p.A. (di seguito: il Proponente) ai sensi del DL 7/2002 e ss.mm.ii. ha presentato istanza di autorizzazione alla modifica della Centrale termoelettrica “Alessandro Volta”, sita nel Comune di Montalto di Castro (VT), per l'installazione di un sistema di stoccaggio dell'energia “Battery Energy Storage System” (BESS) costituito da batterie del tipo agli ioni di litio, per una potenza totale di 100 MW e una capacità di 400 MWh;

CONSIDERATO che, secondo il progetto presentato, il collegamento con la RTN avverrà tramite il punto di connessione delle due unità turbogas TG. “C-D” (che saranno dismesse) dell'esistente stazione GIS 380 kV (modulo GIS numero 2 dell'attuale assetto di connessione alla RTN della centrale);



VISTA la nota prot. n. 30953 del 15 ottobre 2021 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, attribuendo ad esso il codice n. PE-19-2021-10 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. alla realizzazione del progetto per l'installazione di un sistema di stoccaggio dell'energia "Battery Energy Storage System" (BESS) nella Centrale "Alessandro Volta" ubicata nel Comune di Montalto di Castro (VT);
- ha indetto la conferenza di servizi istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 della legge n. 241/90 e s.m.i., al fine di consentire l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell'opera elettrica in oggetto con particolare riferimento alle modalità di connessione alla rete elettrica nazionale e alla necessità di verificare le eventuali valutazioni di natura ambientale di cui al d.lgs.152/06;

VISTA la nota ENEL-PRO-03/01/2022/0000025 (prot. MiSE 000080 del 3 gennaio 2022) con cui la società proponente, definita la modalità di connessione alla Rete elettrica nazionale e non essendo pervenute richieste di integrazioni o modifiche progettuali, ha richiesto a questa Amministrazione di poter valutare l'apertura della Conferenza di Servizi in modalità decisoria;

PRESO ATTO che durante la Conferenza di Servizi istruttoria, non sono pervenute osservazioni ostative ed è stata fornita da Terna la soluzione di connessione all'impianto (STMG-Soluzione Tecnica Minima Generale);

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTA la nota prot. n. 17 del 19 gennaio 2022 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, ritenuto di poter accogliere la richiesta di apertura della Conferenza di Servizi decisoria formulata dal Proponente, ha disposto l'avvio del procedimento, attribuendo ad esso il medesimo codice, secondo le disposizioni dell'art.14-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. che prevede la forma semplificata e l'espletamento della Conferenza di Servizi in modalità asincrona e ha indetto la Conferenza di Servizi secondo la modalità semplificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- Nota prot.070/21del 18 ottobre 2021 (prot. MiSE 31124) con cui SNAM ha comunicato che sulla base della documentazione progettuale ricevuta, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con propri impianti.
- nota pec acquisita al prot. MiSE n. 32236 del 28.10.2021 con cui l'Unità Organizzativa III – Divisione XIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo della Direzione Generale per le Attività Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che [...] "Non



sussistono le condizioni per le quali risulta necessario il rilascio del parere di competenza da parte di questo Ispettorato”.

- nota prot. M_D ABA001 REG2022 0003393 del 24.01.2022 con cui l’Ufficio Territorio e Patrimonio – Comando Scuole dell’A.M. / 3^ Regione Aerea dell’Aeronautica Militare ha espresso parere favorevole;
- nota prot. MIC|MIC_DG-ABAP_SERV V|27/01/2022|0002904-P con cui il Servizio V – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura ha comunicato la soprintendenza competente all’espressione del parere e l’impossibilità di accesso al link per la visualizzazione della documentazione progettuale;
- note prot. ENEL-PRO-10/02/2022-0002267 – 0002268 – 0002269 e 0002270 con cui il proponente ha inviato la documentazione progettuale al Servizio V del Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale;
- nota prot. MIC|MIC_SABAP-VT-EM_UO3|16/02/2022|0002100-P con cui la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale ha espresso parere favorevole nel rispetto di prescrizioni;
- nota prot. M_D MCAPTL0005160 del 23.02.2022 con cui il Comando Marittimo Centro e Capitale della Marina Militare ha comunicato che non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione dell’opera;
- nota pec Cl. 10.12.4.8/2.117 del 29 marzo 2022 con cui l’SM – Ufficio Logistico, Infrastrutture e Servitù Militari del Comando Militare della Capitale ha il proprio nulla osta alla realizzazione dell’opera;
- nota prot. 0004723.01-04-2022 con cui l’Ufficio Prevenzione Incendi – Comando Vigili del fuoco di Viterbo – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e difesa civile del Ministero dell’Interno ha trasmesso il parere di conformità rilasciato con prot. COM-VT 4649 del 31-03-2022 nel rispetto di prescrizioni;
- nota prot. M_D ABA001 REG2022 0016942 del 4.04.2022 con cui la Sezione Coordinamento del Territorio – Ufficio Territorio e Patrimonio del Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea ha espresso parere favorevole;
- nota prot.161359/RU del 12 aprile 2022 (prot. MiSE 11221) con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione Accise, energie e alcoli, ha espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione dell’intervento, nel rispetto di prescrizioni.

VISTA la nota n. 11587 del 14 luglio 2022 (prot. MiSE n. 22243) con cui il Proponente ha chiarito la situazione relativa alle due richieste di connessione alla RTN, chiedendo di considerare valida la STMG iniziale di 100MW inviata da Terna in data 09/11/2021 (in risposta alla richiesta del 06/08/2021) e accettata in data 26/11/2021 e ha comunicato a tal fine di aver già provveduto ad eliminare dalla piattaforma di Terna la richiesta di riduzione potenza in data 07/06/2022;



CONSIDERATO quindi che, nella medesima nota n. 11587 del 14 luglio 2022, il Proponente ha chiesto a codesto Ministero di procedere alla chiusura del iter autorizzativo considerando il progetto trasmesso con l'Istanza n. 15206 del 6 ottobre 2022 con previsione di una potenza di immissione di 100 MW;

VISTA la nota prot. n 13425 del 4 maggio 2022 con cui il Ministero della transizione ecologica:

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria;
- ha proposto alla Regione Lazio, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i. l'adozione dell'intesa da esprimere inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.);
- ha determinato, acquisita l'intesa favorevole da parte della Regione Lazio, di adottare il provvedimento autorizzativo dell'intervento, subordinato alle prescrizioni richieste da Enti/amministrazioni e società convocate ad esprimere il relativo parere;

VISTA la Delibera di Giunta (D.G.R.) della Regione Lazio n. 47 del 3 giugno 2022, acquisita al protocollo interno n. 17824 dell'8 giugno 2022, con cui l'Ente territoriale ha rilasciato l'atto di intesa alla realizzazione del progetto, condizionato dal rispetto da parte del Proponente delle risultanze della Conferenza di servizi, con acquisizione di tutti i pareri e nulla osta necessari;

VISTA la nota prot. n. ENEL-PRO 9299 del 16 giugno 2021 (prot. ingresso MiSE n. 18983 del 16 giugno 2021) con cui la Enel Produzione S.p.A. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. “[...] di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione a specifici procedimenti riguardanti progetti delle Centrali Termoelettriche della Società Enel Produzione S.p.A. per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.”

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria;



D E C R E T A

Art. 1 Autorizzazione

1. La Società Enel Produzione S.p.A avente sede in Roma (RM), 00198, Viale Regina Margherita, n. 125 codice fiscale 05617841001, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., alla realizzazione di un sistema di stoccaggio dell'energia "Battery Energy Storage System" (BESS) con una potenza di 100 MW nel Comune di Montalto di Castro (VT), denominato MONTALTO BESS 1.

Art. 2 Progettazione delle opere

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto presentato dalla Enel Produzione S.p.A. con istanza del 6 ottobre 2021, integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni di cui all'art. 4. espresse dalle Amministrazioni interessate durante la Conferenza di servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di modifiche "non sostanziali" come definite dalla legge 55/2002 e s.m.i. e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Enel Produzione S.p.A. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Enel Produzione S.p.A. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica, alla Regione Lazio, al Comune Montalto di Castro nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva alla messa in esercizio del sistema di accumulo, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.
5. La progettazione definitiva deve comprendere anche il progetto delle opere di connessione alla RTN, in conformità all'istanza presentata in data 6 ottobre 2021 e alla STMG accettata, e a valle dell'ottenimento del benessere tecnico della società TERNA S.p.A.



Art. 3

Programma dei lavori

1. La Enel Produzione S.p.A. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, Ministero della Salute, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Lazio nonché al Comune di Montalto di Castro, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi al netto "*...di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare...*" secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i."
4. La Enel Produzione S.p.A. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 60 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, Enel Produzione S.p.A. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica.

Art. 4

Prescrizioni

1. La Enel Produzione S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Enel Produzione S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza:
 - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo di cui all'art. 2, comma 1, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;



- b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Enel Produzione S.p.A. è tenuta a trasmettere con cadenza semestrale al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Lazio e al Comune di Montalto di Castro un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
4. La Enel Produzione S.p.A. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:

a) Prescrizione del Comando provinciale dei VVFF di Viterbo:

- a. Siano fatti salvi i diritti di terzi;
- b. Per tutto quanto non espressamente indicato negli elaborati indicati nell'istanza dovranno trovare integrale attuazione le disposizioni contenute nelle regole tecniche allegate al decreto del Ministro dell'Interno luglio 2014 e al Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 e s.m.i.;
- c. Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizi comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.

b) Prescrizione della Soprintendenza per la Provincia di Viterbo e per L'Etruria Meridionale:

- a. Tutte le aree interessate dal progetto, laddove previsti movimenti di terra, dovranno essere seguite da controllo archeologico in corso d'opera. L'assistenza archeologica – giornaliera e costante – ai lavori di scavo sopra indicati dovrà essere eseguita, sotto la direzione scientifica della SABAP, da personale specializzato nella figura di un archeologo in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza, incaricato dal richiedente e il cui curriculum dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione della stessa SABAP.
- b. A conclusione dell'indagine, dovrà essere trasmessa alla SABAP competente una relazione tecnica dettagliata dei risultati della ricerca eseguita, anche se con esito negativo, in formato cartaceo e digitale (su CD), completa di giornale di scavo,



schede di unità stratigrafiche, cartografia geo-referenziata, planimetrie, rilievi e fotografie (in formato jpg), eventuale elenco dei reperti e includente una valutazione delle emergenze archeologiche. Il trasporto di beni mobili ritrovati nel corso dei lavori presso i luoghi di conservazione indicati dalla Soprintendenza è a carico del richiedente.

- c. I container per l'alloggiamento dei sistemi di accumulo dovranno essere realizzati con materiali non riflettenti.

c) Prescrizioni dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli – Direzione Accise, energia e alcoli:

Prima della messa in esercizio la Società dovrà assicurare che:

- a. siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo;
- b. siano definiti e misurabili i quantitativi di energia elettrica di interscambio tra il sistema di accumulo e l'esistente centrale termoelettrica, nonché la totalità degli autoconsumi, specificando le utenze associate al sistema di accumulo e quelle afferenti la Centrale, avuto riguardo anche alla necessità di discriminare l'energia elettrica sottoposta a trattamenti fiscali differenti;
- c. vengano effettuate le necessarie comunicazioni all'Ufficio delle dogane competente al fine dell'aggiornamento della licenza fiscale di esercizio esistente e che sia adempiuto ogni altro obbligo e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504, applicabile al caso di specie.

Art. 5

Pubblicazione e ricorsi

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero della Transizione ecologica (<http://www.mite.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì



**IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marilena Barbaro)**